

DELIBERA N. 364/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO
NEI CONFRONTI DI ██████████, PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 9, COMMA 1, DEL
DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87 CONVERTITO CON LEGGE 9
AGOSTO 2018, N. 96 (CD. DECRETO DIGNITÀ)**

CONT. N. 13/24/DSDI – PROC. N. 50 /BL

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 settembre 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante *“Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”*.

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”*;

VISTA la Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in

particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (di seguito, anche Direttiva sul commercio elettronico o Direttiva EC);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito anche “*Decreto sul commercio elettronico*”;

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d’azzardo online nel mercato interno 2012/2322(INI) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 93/42 del 9 marzo 2016 ed in particolare la lettera f) nella quale di evidenziato che “*in ragione delle sue intrinseche peculiarità e in applicazione del principio di sussidiarietà, la fornitura di servizi di gioco d’azzardo online non è soggetta a una regolamentazione settoriale specifica a livello di UE ed è esclusa dall’applicazione delle direttive sui servizi e sui diritti dei consumatori, restando tuttavia soggetta a vari atti legislativi del diritto derivato dell’Unione, come la direttiva sulla protezione dei dati, la direttiva sulla privacy e le comunicazioni elettroniche e la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali*” e la lettera h) in cui si afferma che “*la Corte di giustizia ha confermato che la fornitura di giochi di sorte o d’azzardo costituisce un’attività economica di natura particolare, in relazione alla quale possono essere giustificate restrizioni per motivi d’interesse generale prevalente*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali, di seguito anche DSA);

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (di seguito, anche “*decreto dignità*”);

VISTO, in particolare, l’art. 9, comma 1, del Decreto dignità, il quale sancisce che “*Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo, fermo restando quanto previsto dall’art. 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell’art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché’ al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di*

comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli";

VISTO, altresì, l'art. 9, comma 2, del Decreto dignità, ai sensi del quale *"Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000".*

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 19 aprile 2019, recante *"Linee guida sulle modalità attuative dell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96"*;

VISTO il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di Finanza del 12 ottobre 2015 e, in particolare, l'articolo 3;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante *"Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"* (di seguito, "Regolamento"), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1, in calce al Regolamento stesso recante *"Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori"*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (di seguito cd. “Linee Guida Regolamento Sanzioni”);

VISTE le segnalazioni pervenute all’Autorità prot. n. 219127, n. 219200 e n. 218358 del 14 luglio 2022, prot. n. 237586 e n. 239679 del 2 agosto 2022, prot.n. 241726 dell’8 agosto 2023, prot. n. 242415, n. 242416, n. 242418, n. 242456, n. 242896 e n. 242898 del 9 agosto 2022, prot. n. 245915 del 19 agosto 2022, n. 246548, n. 246541 e n. 246694 del 22 agosto 2022, n. 247630 del 24 agosto 2022, n. 248341 e n. 248373 del 25 agosto 2023, n. 248466 del 26 agosto 2022, n. 250243, n. 250754, n. 250762, n. 250765 e n. 251255 del 31 agosto 2022, n. 253215 del 2 settembre 2022, n. 254532 del 5 settembre 2022, n. 303212 del 21 ottobre 2022, prot. n. 75984 del 17 marzo 2023, nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignità effettuate attraverso diverse piattaforme per la condivisione di video, tra cui “Facebook”;

VISTO l’art. 4, comma 6 del Regolamento, secondo cui “*le segnalazioni ricevute sono opportunamente aggregate dagli uffici, per procedere ad una valutazione d’insieme e alla individuazione delle condotte più rilevanti ai fini dell’avvio del procedimento sanzionatorio, anche in considerazione della gravità e attualità della violazione e della diffusione della condotta emergente dalle singole segnalazioni*”;

VISTI i verbali di chiusura delle attività preistruttorie del 2, 5 e 9 maggio 2023, a seguito dei quali è stata accertata la presunta violazione dell’articolo 9, comma 1, del Decreto dignità sulla piattaforma di condivisione di video “Facebook”;

VISTA la relazione (prot. n. 127279 del 11 maggio 2023) del coordinatore del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sugli esiti degli accertamenti svolti e, in particolare, i rilievi effettuati sulla pagina Facebook denominata “*Rompipallone.it*” (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0SVjkMx6k6p);

VISTA la delibera n. 331/23/CONS del 20 dicembre 2023, recante “*Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Meta Platforms Ireland per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. decreto dignità) contestazione n. 7/23/DSDI – proc. 23/FDG*”;

VISTA nota del 25 agosto 2023 (prot. n. 216664) con la quale la società Meta Platforms Ireland ha trasmesso, in risposta alla richiesta di informazioni del 21 luglio 2023 (prot. n. 195813), gli elementi identificativi dei vari *content creators*, tra cui il predetto profilo “*Rompipallone.it*”;

VISTE le note del 10 maggio 2023 (ns. prot. n. 0124785), 15 maggio 2023 (ns. prot. n. 0129479), 7 agosto 2023 (ns. prot. n. 0209885), 19 ottobre 2023 (ns. prot. n. 0268048) con le quali è stato chiesto al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di

individuare presso le piattaforme *online* “Instagram”, “Facebook”, “YouTube”, “Twitch”, “X” e “TikTok”, i soggetti titolari degli account/canali (cd. *content creators*) ivi identificati, attraverso i quali sono stati diffusi contenuti in presunta violazione dell’articolo 9 del Decreto dignità;

VISTA la nota prot. 1603 del 3 gennaio 2024, come integrata dalla nota prot. n. 87420 del 22 marzo 2024, con la quale il predetto Nucleo Speciale ha trasmesso gli elenchi dei soggetti identificati quali *content creators* presso le piattaforme digitali sopra richiamate e dai quali è emerso, per quanto qui d’interesse, che l’Account Facebook “Rompipallone.it” (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0SVjkMx6k6p) risulta essere gestito dal [REDACTED]

VISTO l’atto di contestazione n. 13/24/DSDI del 28 marzo 2024, recante “Contestazione a [REDACTED] per la presunta violazione del divieto sancito dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. Decreto dignità)”, notificato in pari data;

VISTA l’istanza di accesso agli atti del 3 maggio 2024 (Prot. N. 0122603), con contestuale richiesta di audizione, e il relativo riscontro dell’Autorità in data 23 maggio 2024 (Prot. N. 0142246);

VISTA la nota del 26 giugno 2024 (proc. n. 177632) con la quale l’ufficio competente ha chiesto al Nucleo Speciale Beni e Servizi Gruppo Radiodiffusione Editoria della Guardia di Finanza approfondimenti circa l’effettiva situazione patrimoniale di vari soggetti, tra cui il [REDACTED], riscontrata con nota del 4 luglio 2024 (prot. n. 185464);

VISTE le memorie difensive del 26 giugno 2024 (prot. n. 0174319);

VISTO il verbale di audizione del 10 luglio 2024, giusta convocazione del 26 giugno (prot. n. 0176823);

VISTO il parere del Servizio giuridico del 26 agosto 2024 (prot. n. 223340) reso ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del Regolamento sanzioni, in riscontro alla richiesta formulata in data 9 luglio 2024 (prot. n. 190168);

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto, attività preistruttoria e contestazione

Nel periodo dal 2 agosto 2022 al 2 maggio 2023 sono pervenute diverse segnalazioni all’Autorità nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignità effettuate attraverso diverse piattaforme per la condivisione di video quali

“TikTok”, “Youtube”, “Instagram”, “Facebook” e “Twitch”, mediante diversi *account*, per quanto qui d’interesse, riconducibili al *content creator* “Mike Slof”.

In particolare, a valle delle attività preistruttorie condotte nell’ambito del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sulla sopra richiamata piattaforma di condivisione video, è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Meta Platforms Limited per le violazioni commesse da diversi *content creator* tramite un elevatissimo numero di video diffusi presso i rispettivi canali, conclusosi con l’adozione della delibera n. 331/23/CONS del 20 dicembre 2023.

Per quanto qui di interesse, dai diversi verbali di chiusura del 2, 5 e 9 maggio 2023 e dalla relativa relazione del coordinatore del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sugli esiti degli accertamenti svolti dell’11 maggio 2023 è emersa la violazione del divieto da parte del profilo Facebook “*Rompipallone.it*”.

In considerazione del fatto che l’articolo 9 del Decreto Dignità individua, al comma 2, una pluralità di soggetti (“*committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività*”) tutti parimenti responsabili non in solido degli illeciti in parola, ha chiesto con nota del 21 luglio 2023 (prot. n. 195813) alla società Meta Platforms Ireland di voler trasmettere gli elementi identificativi dei vari *content creators*, nonché ogni ulteriore informazione al fine di poter individuare compiutamente tali soggetti, per i seguiti di competenza ai sensi del citato articolo 9, tra cui il predetto profilo Facebook “*Rompipallone.it*”;

Con nota del 25 agosto 2023 (prot. n. 216664) la predetta società ha trasmesso le informazioni richieste.

Pertanto, l’Autorità ha inoltrato tali informazioni al Nucleo Speciale Beni e Servizi (Gruppo Radiodiffusione Editoria) della Guardia di Finanza, al fine di svolgere le conseguenti indagini, eventualmente anche attraverso ispezioni, volte all’esatta individuazione dei predetti *content creator* presso la piattaforma Facebook.

Parimenti, per completezza, si rappresenta che sono state, altresì, trasmesse alla Guardia di Finanza anche le ulteriori informazioni relative ad altri procedimenti sanzionatori relativi ad altre piattaforme di condivisione di video (10 maggio 2023 (prot. n. 124785, 15 maggio 2023 prot. n. 0129479, 7 agosto 2023 prot. n. 0209885, 19 ottobre 2023 prot. n. 0268048).

Con nota prot. 1603 del 3 gennaio 2024, successivamente integrata con nota del 22 marzo 2024 (prot. n. 87420), il predetto Nucleo Speciale ha trasmesso gli elenchi dei soggetti identificati quali *content creators* presso le piattaforme digitali sopra richiamate e dai quali è emerso che l’account Facebook “*Rompipallone.it*” (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0SVjkMx6k6p) risulta essere gestito [REDACTED]

Pertanto, in esito alla descritta attività pre-istruttoria è stato adottato, in data 28 marzo 2024 e notificato in pari data, l’atto di Contestazione n. 13/24/DSDI – PROC. 50/BL, nei confronti del [REDACTED] per la presunta violazione dell’articolo 9 del Decreto dignità mediante la condotta posta in essere attraverso [REDACTED], quale titolare dell’account Facebook

“Rompipallone.it” (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0SVjkMx6k6p)
di cui risulta titolare

Più precisamente, dall’attività di verifica effettuata attraverso la navigazione dei sopra richiamati servizi di condivisione di video nonché del sito di proprietà della Società in oggetto, è stata rilevata attività di pubblicità, realizzata anche attraverso collegamenti ipertestuali a ulteriori siti *internet*, di giochi con vincite in denaro in violazione del predetto divieto. Si riportano di seguito gli account/canali/ siti internet (con il relativo URL) così identificati:

N.	ACCOUNT	URL
1	Facebook “Rompipallon e.it”	https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0SVjkMx6k6p

In particolare, dall’*account* accessibile sulla piattaforma sopra identificata, come emerso dal verbale di accertamento, è stata rilevata la presunta violazione dell’articolo 9 del Decreto Dignità mediante la diffusione di contenuti aventi ad oggetto la promozione di giochi con vincite in denaro.

2. Deduzioni difensive e informazioni fornite dalla Parte

In data 26 giugno 2024 (prot. n. 0174319) il [REDACTED] ha presentato le proprie memorie difensive, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento Sanzioni, nelle quali chiede l’annullamento o la modifica del provvedimento notificato.

2.1 Sulla illecita condotta

Attraverso le proprie memorie e in sede di audizione svoltesi in data 10 luglio 2024, il [REDACTED] inteso esprimere la propria estraneità rispetto alle condotte contestate. In particolare, la Parte ha affermato di aver creato, nel 2010, una pagina in materia di sport, ispirata alla rubrica “Rompi Pallone” della “La gazzetta dello sport” e contenente battute satiriche di Gene Gnocchi. Per tali ragioni, [REDACTED], appassionato di sport, ha creato la pagina “Il rompi pallone di Gene Gnocchi” sulla piattaforma di condivisione video Facebook, riportando le varie battute presenti sulla gazzetta, ed aggiungendovene ulteriori. Avendo ottenuto un certo successo, la pagina è stata notata da un giornalista che è diventato co-amministratore della stessa. Successivamente, il [REDACTED] ha rilevato di essersi trovato estromesso dalla propria pagina Facebook, senza tuttavia segnalare l’accaduto alla piattaforma. Avendo avuto notizia dell’avvio del procedimento in oggetto ha presentato, in data 29 aprile 2024, una denuncia alla Procura della Repubblica di Lecce, territorialmente competente, producendo la relativa documentazione.

3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

Appare opportuno procedere, in via preliminare, ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento allo scopo di chiarire quali siano le condotte che il legislatore considera illecite.

3.1. Considerazioni generali sulla applicazione dell'art. 9, co. 1, D.L. n. 87/2018 e delle Linee Guida e normativa comunitaria

L'articolo 9 del decreto Dignità prescrive che *“al fine di un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media [...]”*.

La norma si pone come obiettivo generale il contrasto al fenomeno della ludopatia introducendo, a tal fine, un divieto assoluto di diffusione su qualunque mezzo di *“qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta”* afferente a giochi con vincite in danaro *“comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media”* (enfasi aggiunta).

Il successivo comma 2 del richiamato articolo, al fine di rafforzare la portata dissuasiva della sanzione che assiste il divieto sancito al primo comma, ha previsto che siano responsabili dell'illecito i seguenti soggetti: (1) *“committente”*, (2.1) *“proprietario del mezzo o del sito di diffusione”*, (2.2) *“proprietario del mezzo o del sito di destinazione”* e (3) *“organizzatore della manifestazione, evento o attività”*.

Si tratta quindi di un divieto generale in capo ad una pluralità di soggetti tutti egualmente responsabili.

Invero, la *ratio* del divieto ivi contenuto risiede nel dichiarato intento di contrastare il fenomeno della ludopatia, (qualificato oggi come *“disturbo da gioco d'azzardo”*, c.d. DGA, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis* del Decreto dignità) e di rafforzare la tutela del consumatore/giocatore, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili. Ne consegue che l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma sono ampi.

Quanto all'ambito oggettivo, la normativa in parola riguarda sia la pubblicità diretta che quella indiretta su tutti i mezzi comunque realizzata (tv, radio, giornali, internet, *social network*, cartellonistica stradale etc.).

Quanto all'ambito soggettivo, vengono identificati tra i destinatari della previsione tutti i soggetti coinvolti nella filiera: "committente", "proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione" e "l'organizzatore dell'evento".

Al fine di coordinare le nuove previsioni introdotte dal decreto Dignità con l'articolata disciplina di settore previgente, non incisa dall'intervento legislativo, e con i principi costituzionali e dell'Unione europea, l'Autorità, con la delibera n. 132/19/CONS, ha adottato delle specifiche Linee Guida. Segnatamente, le Linee Guida forniscono chiarimenti interpretativi in ordine agli ambiti di applicazione oggettivo, soggettivo e territoriale dell'art. 9 del Decreto dignità.

Relativamente all'oggetto del divieto, viene chiarito che è vietata la pubblicità di scommesse e giochi con vincite in denaro da intendersi come "ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, al fine di indurre il destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto (c.d. call to action)" (par. 3.1, lett. c delle Linee Guida, enfasi aggiunta).

Inoltre, con riguardo all'irrogazione della sanzione, trova applicazione la legge n. 689/81, espressamente richiamata dalla norma.

Come evidenziato, l'articolo 9 del Decreto dignità punisce il committente, il proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e l'organizzatore della manifestazione, evento o attività responsabili, come previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 689/81, della propria azione od omissione "*cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa*".

Per quel che concerne l'autore della violazione, non rileva se questi sia o possa essere "*consapevole*" dell'illiceità del messaggio pubblicitario con la conseguenza che, ai fini della relativa imputazione, la colpa si presume.

Secondo costante giurisprudenza, incombe infatti sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa in vigore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537 "[...] *il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l'osservanza dell'obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi [..]*").

In questo senso, il legislatore italiano, nell'introdurre una disciplina nazionale a tutela della salute pubblica e del consumatore con il dichiarato obiettivo di contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo, ha previsto, come detto, un divieto generale di qualsiasi forma di pubblicità, comunque effettuata e una conseguente responsabilità oggettiva in capo a soggetti diversi come sopra riportati.

Il legislatore italiano ha introdotto un divieto assoluto che non offre margini di discrezionalità. Tale conclusione appare viepiù rafforzata dal fatto che non c'è una normativa di rango eurounionale vincolante in materia di *gambling*.

Nel caso di specie, dall'attività istruttoria svolta è emerso che la parte, non più amministratore della pagina Facebook "Rompipallone.it", è stato vittima di un furto di identità, prontamente denunciato a seguito della ricezione dell'atto di contestazione alla Procura della Repubblica di Lecce il 29 aprile 2024- Parimenti, la parte ha dichiarato di aver ricevuto, prima dell'avvio del procedimento de quo, una mail in data 2 maggio 2023 da parte della società Meta circa l'avvenuto hackeraggio del profilo in oggetto; a seguito di tale informazione, la parte ha chiesto ed ottenuto da Meta di non essere più titolare del predetto profilo.

VISTI gli atti del procedimento;

VISTO il parere del Servizio giuridico dell'Autorità, reso ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del Regolamento sanzioni dell'Autorità con nota del 26 agosto 2024 (prot. n. 223340);

RITENUTO, pertanto, in esito agli accertamenti istruttori svolti, che non risulta imputabile alcuna responsabilità alla parte per la violazione dell'art. 9 del decreto Dignità e che ricorrono i presupposti per l'archiviazione del procedimento;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti del [REDACTED] per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 24 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba